

DELIBERA N. 10/26/CIR

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 3/23/DRS NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ G.T. S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 febbraio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito Codice);

VISTO l’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il procedimento sanzionatorio avviato con l’atto di contestazione n. 3/23/DRS;



VISTA la delibera n. 26/24/CIR dell'11 settembre 2024, recante *“Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società GT S.r.l., ai sensi dell’art. 14-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativa al procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 3/23/DRS”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Sulla scorta degli accertamenti istruttori, con atto di contestazione n. 3/23/DRS, del 17 aprile 2023, è stata notificata alla società G.T. S.r.l. la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all’Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare: dell’art. 3, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1 e 3, , nonché dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 del Codice, per avere consegnato in Italia le chiamate provenienti da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, ma con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l’uso di numerazioni, già assegnate ad altri fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche operanti in modo legittimo in Italia. Nello specifico, dalle attività istruttorie svolte è emerso che le società coinvolte nel fenomeno descritto sono infatti risultate essere la società G.T. S.r.l. che è un soggetto autorizzato in territorio nazionale esclusivamente quale operatore di transito (carrier) e la società straniera Wermounth Trading Ltd. Dalle informazioni, assunte rispettivamente dagli operatori Tim S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind TRE S.p.A., sui dati di traffico relativo a molteplici chiamate, spesso provenienti da una medesima numerazione mobile, indirizzate ai rispettivi clienti, è emerso che tutto il traffico telefonico esaminato è stato consegnato dalla società G.T. S.r.l. e che le chiamate con CLI “sospetto”, veicolate dalla società G.T. S.r.l. verso la rete degli operatori interconnessi (TIM, Vodafone, Wind e Iliad), provenivano dalla già citata società denominata Wermounth Trading Ltd residente a Cipro. È stata, quindi, inoltrata con e-mail del 4 gennaio 2023 una specifica richiesta di informazioni all’ Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR ovvero Autorità per le comunicazioni di Cipro) alla quale l’Organismo in questione ha risposto comunicando che la individuata Wermounth Trading Ltd non risultava registrata come società in possesso delle autorizzazioni generali di operatore di comunicazione elettronica. Conseguentemente, in esito a tutte le attività accertative di cui sopra è stato notificato alla società G.T. S.r.l. in data 17 aprile 2023 il provvedimento di contestazione n. 3/23/DRS.

La società notificata non ha esercitato il diritto di accedere agli atti del procedimento né ha presentato memorie difensive ai sensi rispettivamente dell’articolo 8 e dell’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui all’allegato “A” alla delibera n. 437/22/CONS (nel seguito Regolamento).



Successivamente alla notifica dell'atto di contestazione n. 3/23/DRS, in data 26 luglio 2023, l'Autorità ha adottato la delibera n. 32/23/CIR recante "*Ordinanza ingiunzione nei confronti di G.T. S.r.l. per violazione degli articoli 3, comma 1, e 6, comma 3, di cui all'allegato "A" alla delibera n. 8/15/CIR e dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Contestazione n. 3/23/DRS)*", notificata in data 2 agosto 2023.

Di seguito alla notifica della suindicata delibera la società G.T. S.r.l. in data 16 ottobre 2023 ha inviato istanza di annullamento in autotutela con contestuale richiesta di sospensione della correlata contestazione n. 3/23/DRS e conseguente remissione in termini fondando la richiesta in applicazione della legge n.100 del 31 luglio 2023 (GU n.177 del 31 luglio 2023) di conversione, con modifiche, del Decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61 (GU n. 127 del 1° giugno 2023) e segnatamente il Capo I, articolo 4, rubricato "*Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi*" L'articolo prevede, infatti, che "*per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa (o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione) nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (...)*".

Preso atto che il Comune di Novafeltria (Rimini), sede legale della società G.T. S.r.l., rientra tra quelli inclusi nell'elenco dei Comuni interessati dalla legge 100/2023, con la delibera n. 41/23/CIR è stato disposto l'annullamento in autotutela della delibera n. 32/23/CIR e, per l'effetto, sono stati riassegnati alla società G.T. S.r.l. i termini di cui alla contestazione n. 3/23/DRS, per consentirle l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento sanzionatorio e difesa, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di cui alla delibera n. 286/23/CONS (Regolamento).

Nel corso del procedimento, la società G.T. S.r.l., avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 13 del Regolamento sanzioni, ha presentato una proposta preliminare di impegni in data 31 gennaio 2024 (nota prot. Agcom n. 0029598), depositando nella successiva data del 19 febbraio 2024 la relativa versione integrata e definitiva (nota prot. Agcom n. 50772).

Con la delibera n. 26/24/CIR dell'11 settembre 2024, recante "*Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società GT S.r.l., ai sensi dell'art. 14-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativa al procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 3/23/DRS*", la Commissione per le infrastrutture e le reti ha approvato gli impegni definitivi presentati dalla società, all'esito della consultazione pubblica per le

previste ed eventuali osservazioni dei soggetti interessati (Determina direttoriale n. 10/24/DRS, del 5 luglio 2024).

A seguito dell'approvazione degli impegni, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, ha istituito il gruppo di lavoro (GDL) finalizzato a monitorare con cadenza periodica, e per un periodo di un anno, l'implementazione degli Impegni descritti e riportati nel citato provvedimento.

In data 23 ottobre 2024 il GDL ha sentito GT in formale audizione per l'avvio delle attività e concordare *i format* contenenti le informazioni con compilazione periodica cadenzata da parte della stessa, considerate necessarie alle verifiche sull'implementazione degli impegni.

In ordine, poi, alle risultanze del monitoraggio, il GDL ha provveduto, nell'annualità prevista - tempo ritenuto necessario alle verifiche sull'efficacia e correttezza delle misure approvate - a redigere, mensilmente, il verbale di sintesi sulla documentazione prodotta dalla società relativa ai singoli impegni.

Le riunioni dell'Unità di Monitoraggio sono state dodici nell'arco dell'annualità prevista.

Le misure a cui GT si è obbligata sono conseguenti ad una fattispecie illecita rilevante concretizzatasi nell'aver consegnato in Italia chiamate provenienti da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso di numerazione geografica, già assegnata ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia, al di fuori del territorio nazionale.

Premesso ciò, con riferimento ai singoli impegni proposti dalla società GT l'Unità di Monitoraggio ha mensilmente analizzato i dati prodotti dall'operatore verificandone correttezza e completezza. I risultati raggiunti risultano i seguenti:

***Impegno I** - Inserimento espresso nei nuovi contratti per la fornitura di servizi di raccolta, transito e terminazione traffico nazionale ed internazionale dell'obbligo di rispetto per le parti negoziali della Raccomandazione ITU-T E.164. Pena il blocco immediato da parte di GT del traffico privo dei requisiti e la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. Per il traffico internazionale il modello di clausola in questione prevederà altresì:*

- a) di bloccare immediatamente il traffico in terminazione e/o transito verso numerazioni nazionali nel caso tali chiamate non contengano l'identificativo del chiamante, in linea con il vigente piano nazionale di numerazione e della raccomandazione suddetta;*
- b) di risolvere il contratto in caso di inadempimento della clausola.*

Si evidenzia che i contratti di GT srl attualmente in essere contengono già l'impegno al rispetto della Raccomandazione ITU-T E.164 e che, in caso di insufficienza della clausola di rispetto già in essere, anche per i contratti in corso verrà proposto alla controparte l'inserimento delle specifiche di cui al presente impegno. In caso di diniego all'inserimento nel contratto della clausola di cui all'impegno n.1, sia in caso di stipula di nuovi contratti sia in fase di rinnovo di quelli in essere, GT srl non sottoscriverà accordi commerciali col contraente che abbia rifiutato l'inserimento.

Con riferimento all'Impegno I l'Unità di Monitoraggio ha verificato mensilmente che la società GT non ha stipulato contratti con nuovi/diversi partner commerciali rispetto a quelli già comunicati e trasmessi.

Impegno II - *Prima della stipula di nuovi contratti, GT srl provvederà a richiedere copia conforme delle autorizzazioni in possesso della controparte negoziale e, qualora stilate in lingua diversa da quella inglese o italiana, della relativa traduzione asseverata.*

Sempre prima della stipula di nuovi contratti e per i contratti attualmente in corso GT srl procederà autonomamente (tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB" gestita dal BEREC, in condivisione con gli uffici competenti dell'Autorità e/o direttamente con l'autorità di regolamentazione del paese in cui opera il carrier) alla verifica formale e sostanziale delle autorizzazioni in possesso delle controparti. GT srl si impegna a non sottoscrivere il contratto o a risolvere quelli in essere in caso di esito negativo delle verifiche di cui al presente impegno.

Con riferimento all'Impegno II l'Unità di Monitoraggio ha verificato mensilmente che la società GT non ha stipulato nuovi contratti.

Impegno III – *Al fine di implementare il già presente blocco automatico di tutte le chiamate prive dei requisiti e del formato di cui alla Raccomandazione ITU-T E.164, GT Srl verificherà, per ogni interconnessione internazionale e per singolo carrier, anche al fine di assicurare la correttezza del formato del CLI per le chiamate in arrivo e in transito le seguenti configurazioni di centrale:*

- *Blocco delle chiamate senza formato E 164;*
- *Blocco delle chiamate che arrivano senza subscriber number (+39 02);*
- *Blocco delle chiamate che arrivano solo con + 39;*
- *Blocco delle chiamate che arrivano con la totale assenza del campo CLI;*

Con riferimento all'Impegno III l'Unità di Monitoraggio ha verificato mensilmente che la società GT ha rispettato le citate configurazioni di centrale e le relative misure di blocco.

Impegno IV – *Creazione di un'unità di monitoraggio, composta da un membro designato da GT srl ed uno designato dall'Autorità Garante, che (al 30 aprile 2024 e poi*

semestralmente in ragione delle ridotte dimensioni aziendali e di traffico gestito) compia un'analisi congiunta sull'esecuzione degli impegni assunti, con relativo report in rendiconto all'Autorità Garante.

Con riferimento all'Impegno IV l'Unità di Monitoraggio ha verificato mensilmente la congruità del file Excel prodotto da GT contenente la lista di tutte le chiamate in uscita effettuate dai propri clienti.

Il numero totale di chiamate analizzato nell'arco di tutto il periodo è risultato pari a 81.132, così suddiviso nei singoli mesi oggetto di analisi:

- ottobre 2024 – 6.218 chiamate;
- novembre 2024 – 5.510 chiamate;
- dicembre 2024 – 5.093 chiamate;
- gennaio 2025 – 5.107 chiamate;
- febbraio 2025 – 5.379 chiamate;
- marzo 2025 – 5.615 chiamate;
- aprile 2025 – 5.432 chiamate;
- maggio 2025 – 5.619 chiamate;
- giugno 2025 – 6.194 chiamate;
- luglio 2025 – 7.203 chiamate;
- agosto 2025 – 5.237 chiamate;
- settembre 2025 – 9.015 chiamate;
- ottobre 2025 – 9.510 chiamate.

Dall'analisi svolta nel periodo di riferimento è emerso che la società GT ha correttamente adempiuto agli impegni assunti;

CONSIDERATO pertanto, che la società GT S.r.l. ha correttamente attuato gli impegni previsti dalla delibera n. 26/24/CIR dell'11 settembre 2024;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio in epigrafe, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, Allegato A, della delibera n. 286/23/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società G.T. S.r.l. con sede legale in Novafeltria (Rimini), al Viale Cesare Battisti 24, di cui alla contestazione n. 3/23/DRS per le motivazioni di cui in premessa.



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella